



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME**  
*15/21/CU01/C2*

**PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2014, N. 192,  
PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE  
(A.C. 2803)**

*Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti di seguito formulati.

**EMENDAMENTO 1 - ESCLUSIONE DEGLI INVESTIMENTI DAL PAREGGIO DI BILANCIO**

Poiché la legge 243/2012 che introduce nell'ordinamento il "principio dell'equilibrio di bilancio" entra in vigore il 1° gennaio 2016, si ritiene opportuno favorire gli investimenti regionali escludendoli dalle norme sui saldi del pareggio di bilancio in conto competenza almeno per il 2015, tanto più che nelle rilevazioni delle grandezze sottoposte al giudizio della UE non rilevano gli impegni in conto capitale.

**Proposta di articolo da inserire nel decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative."**

All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" è aggiunto il seguente comma:

*"Anche per l'anno 2015, ai fini del concorso regionale al risanamento dei conti pubblici non rilevano gli impegni in conto capitale per investimenti nel saldo di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

**Relazione**

Al fine di sostenere gli investimenti pubblici non rilevano ai fini dell'equilibrio di bilancio per l'anno 2015 le spese in conto capitale, per i nuovi investimenti effettuati, che siano finanziate dal ricorso all'indebitamento regionale. Tanto in coerenza con l'art. 21 della Legge del 24 dicembre 2012, n. 243 che stabilisce nuove disposizioni per il ricorso all'indebitamento da parte delle Regioni a decorrere 1° gennaio 2016.

## **EMENDAMENTO 2 - PROPOSTA EMENDATIVA - MODIFICA FINANZIAMENTO SISAC**

*Alla fine del comma 27 dell'art. 52 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere il seguente periodo: " A decorrere dall'anno 2015 il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito in 1 milione e 200 mila euro: 600.000 euro a carico del bilancio statale e la differenza a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale.*

### **Relazione**

L'emendamento si rende necessario poiché il finanziamento statale di cui all'art. 52 comma 27 della Legge 289/2002 è andato progressivamente riducendosi fino ad arrivare a € 680.000 per l'anno in corso, quota insufficiente a garantire il funzionamento della SISAC, anche in considerazione della crescente attività connessa al rinnovo della convenzione dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, degli specialisti ambulatoriali e, successivamente, anche della convenzione con le farmacie pubbliche e private.

È stato condiviso di definire in 1 milione e 200 mila euro il finanziamento per il funzionamento della SISAC suddividendo in importi di pari entità il contributo a carico dello Stato e quello a carico delle Regioni.

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)"

### Capo IV - INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

#### Art. 52 (*Razionalizzazione della spesa sanitaria*)

*27. L'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è sostituito dal seguente: "9. è istituita la struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale, è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Della predetta delegazione fanno parte, limitatamente alle materie di rispettiva competenza, i rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e della salute, designati dai rispettivi Ministri. Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva relativo ai predetti accordi tenendo conto di quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003".*

**EMENDAMENTO 3 - ART. 61 CCNL DEL 5 DICEMBRE 1996 DELLA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA “FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO E PREMIO PER LA QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE PER I DIRIGENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE” – CONTENZIOSI GIUDIZIALI IN CORSO**

*A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della competenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, il fondo annuale di cui all'art. 61, comma 2, lett. a) del ccnl 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, ad ogni perdurante effetto, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento nonché dell'ulteriore quota di riduzione eventualmente disposta da norme o provvedimenti regionali, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato. La violazione delle disposizioni di cui al precedente periodo comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.*

*La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'art. 2113 c.c..*

**Relazione**

La norma proposta risponde alla necessità di risolvere attraverso lo strumento legislativo l'ampio contenzioso che si è sviluppato in molte aziende del SSN in merito alla costituzione dei fondi di risultato dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, a seguito dell'applicazione dell'articolo 61 del CCNL del 5.12.1996, ed è tesa a fissare la quantificazione degli stessi fondi alla misura dello stanziamento di bilancio relativo al 1993 per tale voce (fondo retribuzione di risultato), misura decurtata del 30% secondo le previsioni di cui all'articolo 8, comma 3, della L. 537/1993.

La norma fa salve eventuali ulteriori quote di riduzione eventualmente disposte da norme o provvedimenti regionali.

La disposizione da approvare deve essere intendersi come norma interpretativa mirando a definire anche contenziosi in essere.

## **EMENDAMENTO 4 - PROROGA GRADUATORIE CONCORSO FARMACIE EX ART. 11 DECRETO LEGGE N. 1/2012**

*All'art. 11, comma 6 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, le parole "Successivamente, la graduatoria, valida per due anni dalla data della pubblicazione" sono sostituite dalle seguenti: "Successivamente, la graduatoria, valida per quattro anni dalla data della pubblicazione".*

### **Relazione**

Il comma 6 dell'art. 11, Decreto Legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i. stabilisce che la graduatoria del concorso straordinario sia valida per 2 anni a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

Lo scorrimento di detta graduatoria è funzionale non solo all'assegnazione delle sedi farmaceutiche poste a concorso che potrebbe verificarsi a seguito di più interPELLI in caso di rinuncia da parte degli assegnatari, ma anche delle sedi farmaceutiche che si dovessero rendere disponibili - quindi vacanti - per effetto delle scelte dei candidati ai sensi del comma 12-duodevices, art. 23, DL n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012.

Due anni di validità della graduatoria a fronte dell'immane lavoro svolto per dare attuazione alla norma oltre che dell'impegno economico assunto, sono oggettivamente pochi.

Ci sono inoltre altri aspetti di non poca rilevanza di cui occorre tener conto e, in particolare: la piattaforma ministeriale come peraltro specificato dagli stessi funzionari del Ministero sarà operativa verosimilmente a fine marzo, sempre che tutte le Regioni abbiano provveduto a sottoscrivere il contratto per le funzionalità aggiuntive.

Le Regioni e PP.AA. che hanno già pubblicato la graduatoria, sottoscritto il contratto e per le quali sono magari anche già decorsi i 60 gg. (per eventuali ricorsi al TAR) sono bloccate con le procedure di assegnazione; di conseguenza, i termini di validità della graduatoria si riducono automaticamente mettendo a rischio l'efficacia dello strumento;

inoltre, come sopra evidenziato la legge prevede che lo scorrimento sia funzionale anche all'assegnazione di sedi resesi vacanti per scelta degli stessi candidati (es. il titolare di una farmacia rurale di un piccolo paese potrebbe trovare conveniente accettare la sede vinta in località più interessante: la sua scelta comporta la "scopertura" della prima farmacia, quest'ultima va posta nell'elenco delle sedi oggetto di interpello) e detta procedura richiede tempo.

Nei bandi di concorso si è previsto altresì un arco temporale di 6 mesi (termine decadenziale) per l'apertura della nuova farmacia una volta assegnata, se si fa riferimento al tempo massimo, l'assegnatario potrebbe non riuscire ad aprire in tempo utile, tale farmacia andrebbe quindi posta nuovamente nell'elenco delle farmacie oggetto di interpello e così via.

Tutte queste difficoltà suggeriscono di prorogare di ulteriori 2 anni la graduatoria "straordinaria" (totale durata validità quindi 4 anni).

## **EMENDAMENTO 5 – VEICOLI STORICI**

*All'articolo 8, dopo il comma 10 è inserito il seguente:*

*“10-bis. Il comma 666 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, è soppresso.”*

### **Relazione**

L'emendamento mira a ripristinare la normativa antecedente le modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015 valorizzando le normative regionali in materia.

## **EMENDAMENTI PERSONALE PROVINCE**

**All'art. 3, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il primo periodo è così sostituito:**

*“I contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni fino al 31 dicembre 2015; a tal fine alle province di cui al periodo precedente, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014, non si applicano le disposizioni che stabiliscono il divieto di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo nell'esercizio successivo”*

### **Relazione**

La disposizione è necessaria per consentire alle Province la prosecuzione dell'erogazione dei servizi nell'ambito dei quali sono utilizzate le risorse a tempo determinato.

**All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è apportata la seguente modifica:**

**la lettera f) è riformulata nel modo seguente:** *“f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 29, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successivamente modificazioni, se non coperti da risorse statali, regionali o comunitarie;”*

### **Relazione**

L'emendamento è inoltre finalizzato a garantire la possibilità di conferire gli incarichi necessari allo svolgimento di attività connesse a progetti o a iniziative finanziate con appositi fondi comunitari, statali o regionali, già attivati alla data di entrata in vigore della legge di stabilità.

Roma, 26 febbraio 2015